



**CITTA'
DI CORSICO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)**

N. 95 DEL 18/12/2019

L'anno 2019 addì 18 del mese di dicembre alle ore 15:30 il Commissario Straordinario Dott.ssa Francesca Iacotini con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacotini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati:

- la normativa statale e regionale in materia, ed in particolare il Titolo VI del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), il D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la L.R. della Lombardia 30/12/2009 n. 33, (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la L.R. della Lombardia 04/3/2019 n. 4 e il Regolamento Reg. della Lombardia 9/11/2004 n. 6, e loro successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 dell' 11/11/1981;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto lo schema di “Regolamento comunale di Polizia mortuaria” composto da n. 53 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “Regolamento comunale di Polizia mortuaria ”, composto da n. 53 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce ed annulla il precedente Regolamento in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 dell'11/11/1981 ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento Comunale di Polizia mortuaria” nonché ogni altra disposizione con esso incompatibile;
3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento



**CITTA'
DI CORSICO**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA**

**Il Segretario Generale
RAGOSTA FLAVIA**



**CITTA'
DI CORSICO**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con
n.in data

INDICE

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico

CAPITOLO 2 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

- Art. 4 – Adempimenti amministrativi
- Art. 5 – Periodo e depositi di osservazione

CAPITOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI ARRIVI PRESSO IL CIMITERO

- Art. 6 – Ammissione nel cimitero
- Art. 7 – Adempimenti amministrativi
- Art. 8 – Deposito in camera mortuaria
- Art. 9 – Reparti cimiteriali

CAPITOLO 4 – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 10 – Inumazioni, disposizioni generali
- Art. 11 – Deposizione del cadavere nella cassa
- Art. 12 – Cippo per inumazione
- Art. 13 – Fosse
- Art. 14 – Feretri
- Art. 15 – Seppellimento
- Art. 16 – Competenze operatore cimiteriale
- Art. 17 – Tariffe e rinnovi
- Art. 18 – Piante
- Art. 19 – Ornamenti funebri
- Art. 20 – Tumulazioni, disposizioni generali
- Art. 21 – Tariffe, concessioni
- Art. 22 – Loculi
- Art. 23 – Cellette
- Art. 24 – Lampade votive, ornamenti
- Art. 25 - Adempimenti amministrativi
- Art. 26 – Cappelle Gentilizie
- Art. 27 – Costruzione
- Art. 28 – Concessionari
- Art. 29 – Autorizzazioni
- Art. 30 – Collaudo
- Art. 31 – Tipi di sepoltura
- Art. 32 – Spese manutenzione

CAPITOLO 5 – CREMAZIONI

- Art. 33 – Autorizzazione, tumulazione, affidamento e dispersione

CAPITOLO 6 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 – Tipologie
- Art. 35 – Indecomposti, destinazione resti

Art. 36 – Monumenti funebri ed oggetti personali rinvenuti

Art. 37 – Estumulazioni/Esumazioni

Art. 38 – Regole comuni

Art. 39 – Destinazione ossa

Art. 40 – Esumazioni/Estumulazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria

CAPITOLO 7 – DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI PER L'INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 41 – Decadenza

Art. 42 – Estinzione

Art. 43 – Rinuncia

Art. 44 – Destinazione

CAPITOLO 8 – REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEL CIMITERO

Art. 45 – Regole generali – orari – festività

Art. 46 – Circolazione veicoli

Art. 47 – Regole comportamentali

Art. 48 – Eventi, Manifestazioni

Art. 49 – Comportamenti generali

CAPITOLO 9 – DISCIPLINA DEI LAVORI INTERNI NEL CIMITERO

Art. 50 – Disciplina generale

Art. 51 – Esecuzione lavori

Art. 52 – Demolizione opere funerarie

CAPITOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Disposizioni finali

ALLEGATO "A" – ELENCO DELLE DIMENSIONI PREVISTE PER I MONUMENTI FUNEBRI NEL CIMITERO COMUNALE LOCALE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, ed in particolare del Titolo VI del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della L.R. della Lombardia 30/12/2009 n. 33, (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), L.R. della Lombardia 04/3/2019 n. 4 e del Regolamento Reg. della Lombardia 9/11/2004 n. 6, e loro successive modifiche ed integrazioni – ha per oggetto la disciplina generale, in ambito comunale, relativa alle attività e servizi cimiteriali, funebri e connessi.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, indipendentemente dai rinvii e richiami espressi, contenuti negli articoli che seguono.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

2. L'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri spettano al Comune, che si avvale dell'Agenzia di Tutela della Salute (d'ora innanzi ATS) territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari e della Polizia Locale, per quelli legati alla tutela dei luoghi e degli utenti.

Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico, all'interno del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
- g) gli altri atti previsti dalle norme;

CAPITOLO 2

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 4 - Adempimenti amministrativi

L'accertamento dei decessi delle persone, gli adempimenti amministrativi conseguenti e l'osservazione dei cadaveri sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5 – Periodo e depositi di osservazione

1. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla casa funeraria;
- alla camera mortuaria di una struttura sanitaria;
- all'obitorio;
- all'abitazione propria o dei familiari;

In tutti questi casi il trasporto della salma è a carico dei familiari.

2. In caso di soggetti deceduti sul territorio del comune di Corsico, in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'anti igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate a cura del comune, all'obitorio. In questo caso il trasporto e la permanenza della salma per il tempo necessario ad ottenere il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per il seppellimento o per la cremazione, nel caso di relativa richiesta da parte dei familiari, sono a carico del Comune. Per le salme che hanno ottenuto il nulla osta al seppellimento dall'Autorità Giudiziaria e che sono lasciate in obitorio, gli oneri della permanenza sono a carico dei familiari.

CAPITOLO 3

DISCIPLINA DEGLI ARRIVI PRESSO IL CIMITERO

Art. 6 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero del Comune di Corsico sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti accolti i defunti destinati a sepoltura in cappelle gentilizie.
3. Nessun cadavere parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
4. Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'A.T.S. competente.

Art. 7 - Adempimenti amministrativi

Il personale che gestisce le attività del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico, le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare: il giorno, l'ora del seppellimento e il luogo della sepoltura.

Art. 8 – Deposito in camera mortuaria

La camera mortuaria del cimitero è utilizzata per la deposizione temporanea di cadaveri, ossa e ceneri in attesa di essere inumati o tumulati. Il deposito è a titolo oneroso e la relativa tariffa è determinata con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 9 – Reparti cimiteriali

Il cimitero si compone:

1. di campi destinati alle inumazioni decennali (campi comuni);
2. di campi destinati alle inumazioni ventennali (campi giardino);

3. di campi destinati agli indecomposti;
4. di loculi individuali;
5. di cellette ossario individuali;
6. di ossario e cinerario comune;
7. di cappelle gentilizie;
8. di Giardino delle Rimembranze;
9. di camera mortuaria.

CAPITOLO 4

TIPOLOGIA DI SEPOLTURE: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 10 – Inumazioni disposizioni generali

Il cimitero deve avere campi comuni (decennali) destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda.

Art. 11 – Deposizione del cadavere nella cassa

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Il costo delle casse per i defunti indigenti, segnalati dal servizio sociale comunale, sono a carico del Comune, ad eccezione di quelli per i quali i parenti chiedono una forma di trasporto a pagamento, nel qual caso devono provvedere a proprie spese anche alla cassa occorrente.

Art. 12 – Cippo per inumazione

Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo; tale cippo è posto a cura del personale del cimitero subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino all'assestamento del terreno; il suo numero è di conseguenza riportato nell'apposito registro dei deceduti.

Art. 13 – Fosse

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età devono avere la profondità di metri 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e devono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 devono avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e metri 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

Art. 14 - Feretri

Per le inumazioni nei campi è vietato l'uso dei feretri di metallo e/o di altro materiale non biodegradabile. Nel caso in cui in cimitero arrivino feretri realizzati con duplice cassa, di legno e di zinco, si opera nel modo seguente: se la cassa di zinco è posta all'esterno la stessa deve essere rimossa prima dell'inumazione; nel caso in cui la cassa di zinco sia interna al feretro, devono essere praticati dei tagli sulla stessa.

Art. 15 - Seppellimento

In ogni fossa non è possibile seppellire più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

Art. 16 – Competenze operatore cimiteriale

Per calare nella fossa il feretro l'operatore deve eseguire le operazioni osservando la massima cura e rispetto. Tali operazioni devono essere effettuate con corde, a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa viene subito riempita. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla cassa.

Art. 17 – Tariffe e Rinnovi

1. Le tariffe di concessione riguardanti le inumazioni, sono determinate con deliberazione di Giunta comunale.
2. Per i campi "decennali" non è concesso rinnovo.
3. Per le inumazioni in campi "ventennali" è concesso su richiesta dei familiari o di chi ne abbia interesse, il diritto di rinnovo per altri 20 anni dietro pagamento della tariffa in vigore all'epoca della scadenza. Il rinnovo può essere concesso solo una volta.

Art. 18 - Piante

Sulle tombe si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa. È vietato piantare alberi e arbusti; in caso di inadempienza, il personale competente provvede di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, addebitando gli eventuali costi ai familiari.

Art. 19 – Ornamenti funebri

1. Sulle tombe in campi decennali e su quelle in campi ventennali è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegato "A".
2. Nei campi indecomposti non è consentita la posa dei monumenti.

Art. 20 – Tumulazioni- Disposizioni generali

Il cimitero dispone di manufatti per la tumulazione di feretri, cassette per i resti ossei e/o urne cinerarie; gli stessi sono assegnati in concessione con la seguente durata:

- loculi per feretri: anni 20 rinnovabili una sola volta;
- cellette ossario per resti e ceneri: anni 20, rinnovabili una sola volta;

Art. 21 – Tariffe - Concessioni

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono determinate con deliberazione di Giunta comunale.
2. Nelle tariffe di concessione di cellette ossario è compresa la cassetta in lamiera per il contenimento delle ossa.
3. I loculi e le cellette ossario possono essere assegnati in vita esclusivamente nei seguenti casi:
 - al coniuge, all' unito civilmente o al convivente che abbia stipulato una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36 e comma 50 della legge 76/2016 rimasto vedovo o al partner superstite che abbia compiuto settanta anni di età. Il loculo o la celletta ossario devono comunque essere attigue a quella del defunto.
 - a coloro che hanno compiuto settanta anni di età e che non hanno parenti viventi in linea retta e collaterale entro il secondo grado.

4. I loculi e le cellette sono assegnate esclusivamente ai residenti.

5. Ai residenti possono essere assegnate in concessione esclusivamente cellette ossario per la tumulazione di ossa/ceneri, di parenti non residenti, purché in linea retta di 1° grado (genitori-figli) o coniugi o uniti civilmente. Tale assegnazioni sono effettuate a fronte di pagamento del diritto di concessione pari alla tariffa in vigore.

6. Agli anziani ricoverati senza soluzione di continuità in strutture di lunga degenza e che solo per tale motivo hanno cambiato la residenza, é concesso di essere sepolti nel cimitero comunale, dietro pagamento del diritto di concessione pari alla tariffa in vigore.

Art. 22 – Loculi

1. I loculi possono contenere esclusivamente una salma che deve essere racchiusa in una cassa ai sensi della normativa vigente. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è attiva la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo ed ha la durata di anni 20 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salvo diverse indicazioni da parte degli eredi, che possono chiedere il rinnovo della concessione per una sola volta, dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

2. Nel loculo, oltre al diritto di sepoltura, è data facoltà di inserire, solo successivamente alla collocazione della salma, ossa o ceneri di una o due persone legati da rapporti di parentela, di affinità o da rapporti affettivi, dietro pagamento del diritto di concessione pari alla tariffa in vigore.

Art. 23 – Cellette

1. All'interno della celletta ossario è consentita la tumulazione di una cassetta contenete ossa mortali di una o piu' urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni interne del manufatto da occupare, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano legati da rapporti di parentela, di affinità o da rapporti affettivi.

2. La verifica delle dimensioni interne della celletta ossario, su richiesta dei familiari, è effettuata dall'addetto cimiteriale ed è a titolo oneroso.

Art. 24 – Lampade votive - Ornamenti

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle cellette o dei loculi non possono essere eseguite e poste in opera se non a seguito di formale autorizzazione del personale competente.

2. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venti centimetri. È fatto divieto assoluto in tutto il cimitero, di posare lampade a fiamma libera (cere, candele, lumini) di qualunque tipo.

Art. 25 – Adempimenti amministrativi

1. La concessione delle aree, tombe, cellette ossario, loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto realizzato nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Allo stesso sono addebitati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Art. 26 - Cappelle gentilizie

Le aree cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie possono essere concesse:

- a) ad una sola famiglia residente in CORSICO;
- b) a due famiglie di cui una sola residente in CORSICO.

Art. 27- Costruzione

1. Il terreno per la costruzione di cappelle di famiglia può essere assegnato in concessione per un tempo determinato e comunque di durata non superiore ad anni 99, senza rinnovo.
2. Tali costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati a seguito di regolari autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali competenti, su presentazione di istanza corredata del relativo progetto particolareggiato. I lavori devono iniziare entro il termine di un anno, pena la decadenza della concessione; gli stessi devono essere ultimati rispettando i termini stabiliti nella concessione stessa.

Art. 28 - Concessionari

1. Le cappelle di famiglia possono essere oggetto di cessione tra privati, previa autorizzazione della Giunta Comunale e dopo che questa abbia accertato che non ne risulti lesione agli interessi del Comune.
2. Il nuovo concessionario deve pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

Art. 29 – Autorizzazioni

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza le previste autorizzazioni Comunali.

Art. 30 - Collaudo

Le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da apposita commissione competente. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

Art. 31 – Tipi di sepoltura

Ciascuna cappella può ospitare salme, resti mortali e ceneri di persone sino al 3° grado di parentela e affinità.

Art. 32 – Spese manutenzione

Le spese di manutenzione delle cappelle gentilizie, loculi o cellette, sono a carico dei privati concessionari.

CAPITOLO 5

CREMAZIONI

Art. 33 – Autorizzazione, tumulazione, affidamento e dispersione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in base alle norme vigenti che disciplinano anche le modalità per l'espressione della volontà da parte del defunto. A tale riguardo sarà considerata valida qualsiasi espressione di volontà del defunto solo se contenuta in un atto avente la forma del testamento ai sensi dell'art. 587 comma 2 del Codice Civile.

2. In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o dell'unito civilmente o del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile ed in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

3. Le ceneri possono essere collocate in loculi, cappelle di famiglia, cellette ossario, affidate ai familiari o disperse. L'affidamento e la dispersione è disciplinato dall'art. 14 R.R. 9/11/2004 n. 6 e ss.mm.ii. e legge 30/3/2001 n. 130 e ss.mm.ii.. L'affidamento delle ceneri è personale pertanto l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione. La dispersione può avvenire anche presso il "giardino delle rimembranze" realizzato all'interno del cimitero comunale, ovvero presso l'area cimiteriale destinata a questo scopo, previa corresponsione della relativa tariffa da determinarsi con provvedimento della Giunta Comunale.

CAPITOLO –6

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Tipologie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di concessione ventennale.
3. Le seconde si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.
4. Per tali esumazioni è prescritta la presenza dell'Ufficiale Sanitario e del personale del Cimitero.

Art. 35 - Indecomposti, destinazione resti

1. In esito all'esumazione ordinaria, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla raccolta dei resti ossei, stante il rinvenimento di cadavere non completamente mineralizzato, la cui valutazione è demandata agli addetti cimiteriali, in mancanza di richiesta di diversa destinazione, si procede a nuova inumazione in campo degli indecomposti.
2. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, trascorsi trenta giorni dalla data dell'operazione, i resti ossei rinvenuti sono conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari o chiunque ne abbia interesse non abbiano disposto diversamente.

Art. 36 – Monumenti funebri e oggetti personali rinvenuti

1. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dagli addetti cimiteriali.
2. Essi rimangono di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che può valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, vengono consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 37 – Estumulazioni/Esุมazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate in seguito al mancato rinnovo della concessione, secondo la programmazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
3. In esito all'estumulazione ordinaria, nel caso in cui il cadavere non sia mineralizzato, si procede a nuova inumazione in campo indecomposti. I resti ossei e le ceneri sono conferiti nell'ossario comune, a meno che i famigliari o chiunque ne abbia interesse non disponga diversamente.
4. Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria è data pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni: Art 20 R.R. 9.11.2004 n. 6 e ss.mm.ii..
5. Allo scadere della sepoltura, in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per alcuno.
6. Le attività di esumazione e di estumulazione straordinarie che non rientrino tra quelle descritte ai precedenti capoversi del presente articolo, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono effettuate, su richiesta, a cura e spese dei parenti più prossimi del defunto, nei seguenti casi:
 - per trasporto in altra sepoltura fuori Comune;
 - per affidamento/dispersione delle ceneri.
7. E' fatta salva, in via eccezionale e per motivi di interesse pubblico, la facoltà del Comune di effettuare tali operazioni a propria cura e/o spese.

Art. 38 – Regole comuni

1. E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti.
2. Monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dagli aventi titolo, se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
3. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune può essere impiegato in opere di miglioramento del cimitero, alienato, smaltito o conservato, a discrezione dell'Amministrazione comunale. Gli eventuali proventi derivanti dalla loro cessione sono utilizzati per finanziare prestazioni e interventi per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.

Art. 39 – Destinazione ossa

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle in cellette ossari individuali avuti in concessione dal Comune.

Art. 40 – Esumazione/Estumulazione disposte dall'Autorità Giudiziaria

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco, e devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.
2. Il cadavere viene trasferito in una sala autoptica osservando tutte le norme suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

3. Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie di cadaveri infettivi si devono osservare le procedure previste dalla normativa vigente, di cui all'art. 1 del presente regolamento.

CAPITOLO - 7

DECADENZA - REVOCA – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI PER L' INUMAZIONE E LA TUMULAZIONE

Art. 41 - Decadenza

1. La concessione decade per:

- Traslazione di tutti i defunti collocati nella sepoltura che ha determinato lo svuotamento del manufatto;
- Mancata tumulazione del defunto cui era stato assegnato il manufatto.

2. Può essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;
- Mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateizzazione.

Art. 42 - Estinzione

Le concessioni si estinguono nei seguenti casi:

- per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- nel caso in cui il concessionario vari la destinazione d'uso del manufatto;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 43 - Rinuncia

In caso di rinuncia volontaria alla concessione, in anticipo rispetto ai termini temporali previsti per la sua naturale scadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso né alla rioccupazione della tomba, loculo o celletta con altre salme, ossa o ceneri.

Art. 44 – Destinazione

Nei casi di decadenza, revoca, estinzione, in mancanza di esplicite richieste per la collocazione in altre sepolture di defunti ancora presenti nella tomba, le salme sono inumati in campi degli indecomposti, i resti e le ceneri sono conferiti nell'ossario o nel cinerario comune.

CAPITOLO 8

REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI NEL CIMITERO

Art. 45 – Regole generali – orari - festività

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal Sindaco e comunicati al pubblico nelle modalità ritenute più opportune. Gli stessi devono comunque essere esposti all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa sino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
3. E' dato avviso della chiusura 15 minuti prima dell'orario fissato, di norma a mezzo di segnale acustico.
4. Il personale di custodia, prima di effettuare la chiusura dei cancelli, verifica l'assenza di visitatori all'interno del cimitero.
5. Dal 29 ottobre al 02 novembre, periodo di commemorazione dei defunti, il cimitero rimane aperto con orario continuato.
6. Nei giorni festivi del 1° Gennaio, Pasqua, 1° Maggio, 15 agosto, 25 dicembre il cimitero rimane chiuso al pubblico.
7. L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.
8. L'estratto del presente regolamento recante le regole comportamentali da tenere all'interno del cimitero deve essere esposto al pubblico.
9. Sono conservati presso il cimitero e affissi in luogo ben visibile, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione o estumulazione. I manifesti relativi alle esumazioni o estumulazioni hanno valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati, della data delle operazioni mortuarie. Sui manifesti è altresì indicata la data entro la quale i cittadini devono autonomamente attivarsi per acquisire le informazioni, al fine di porre in essere i relativi adempimenti.

Art. 46 – Circolazione veicoli

1. L'ingresso in cimitero è consentito a piedi.
2. E' vietata la circolazione di biciclette o veicoli, non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
3. All'interno del cimitero vige il codice della strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a velocità molto ridotta.
4. I veicoli e/o soggetti inadempienti sono sanzionati a norma del vigente codice della strada.

Art. 47 – Regole comportamentali

1. Nel cimitero è vietato a chiunque:
 - Gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
 - Calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
 - Sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - Fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
 - L'ingresso alle persone in stato di evidente stato di alterazione o che si presentano in modo indecoroso;

- Esercitare qualsiasi forma di commercio, procacciamento di affari e attività a scopo di lucro;
- Asportare fiori e piante dal cimitero;
- Allontanare le colonie feline presenti in Cimitero come da normativa vigente;
- Distribuire, esporre e affiggere materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

2. E' consentito l'ingresso a piccoli animali di affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia devono essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori. Le eventuali deiezioni devono obbligatoriamente essere raccolte dal proprietario dell'animale pena l'erogazione di sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 48 – Eventi, manifestazioni

Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 49 – Comportamenti generali

1. E' consentito deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso, coltivare aiuole.
2. E' consentito adornare il loculo e la celletta ossario con fiori recisi. In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.
3. Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi. Quanto collocato irregolarmente è rimosso e smaltito, senza necessità di preventiva comunicazione.
4. Le composizioni floreali o le piante appassite devono essere rimosse a cura di chi le ha deposte; in caso contrario il personale del cimitero provvede alla rimozione e allo smaltimento.
5. E' consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, il personale del cimitero provvede alla loro rimozione e smaltimento.
6. Sulle sepolture deve essere iscritto, con modalità durature non facilmente alterabili, il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono. L'iscrizione è subordinata al preventivo nulla osta, da parte degli uffici comunali. La stessa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura da parte del defunto e deve avvenire non oltre i sei mesi dalla stessa.

CAPITOLO 9

DISCIPLINA DEI LAVORI INTERNI NEL CIMITERO

Art. 50 – Disciplina generale

1. Nessun lavoro può essere compiuto da privati all'interno del Cimitero, fuori dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico o senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Non è permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
3. A decorrere dal giorno 26 ottobre di ogni anno, deve cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di ponti di servizio ed il cimitero deve essere sgombrato dai materiali di costruzione, ponteggi, scale, ecc.; a decorrere da giorno 29 ottobre al 2 novembre di ogni anno deve cessare qualsiasi lavoro di scalpellino, muratore, stuccatore, decoratore, scultore fabbro, lattoniere, ecc.

Art. 51 – Esecuzione lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari devono provvedere a che non venga recato alcun danno alla proprietà municipale e privata, non si occupi, in modo anche temporaneo, senza autorizzazione, altro spazio oltre a quello avuto in concessione e non si lascino senza una legittima ragione sospesi i lavori.
2. L'esecutore dei lavori deve effettuare un deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, secondo le modalità indicate dagli uffici competenti, a garanzia di eventuali danneggiamenti arrecati ai manufatti pubblici e privati, presenti in Cimitero.
3. Nei giorni festivi è consentito lavorare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e solo nel caso in cui si tratti di opere urgenti che non consentono alcuna deroga.

Art. 52 – Demolizione opere funerarie

E' facoltà del Comune, valendosi della vigente normativa, far demolire tutte le opere costruite in deroga o anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o dall'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni del regolamento precedente nonché successive deliberazioni di giunta comunale, consiglio comunale e determinazioni dirigenziali, viene applicato alle concessioni poste in essere alla sua entrata in vigore. Sono riconosciuti i diritti pregressi sorti nel rispetto di atti o di regolamenti precedenti. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali.

Allegato A)

**ELENCO DELLE DIMENSIONI PREVISTE PER I MONUMENTI FUNEBRI
NEL CIMITERO COMUNALE LOCALE**

Sepulture in Campi Ventennali:

(Ventennali)

larghezza Mt. 1,00 x lunghezza Mt.2,00

Sepulture in Campi Comuni:

larghezza Mt, 0,60 x lunghezza Mt. 1,70

Sepulture in Campi Bambini:

larghezza Mi. 0,50 x lunghezza Mt. 1,00

L'altezza di ogni monumento marmoreo NON deve essere superiore ai Mt. 2,00 dal piano di superficie del Cimitero.